

*I nuovi orizzonti del diritto
delle relazioni familiari
e delle persone*

Collana diretta da:

DARIO BUZZELLI e MASSIMO PALAZZO

Animali e diritto

I modi e le forme di tutela

a cura di
Dario Buzzelli



Pacini
Giuridica

***I nuovi orizzonti del diritto
delle relazioni familiari
e delle persone***

Collana diretta da:

DARIO BUZZELLI e MASSIMO PALAZZO

1. Enrico del Prato, Dario Buzzelli, Massimo Palazzo (a cura di), *Procreazione e filiazione: nuovi itinerari*
2. Dario Buzzelli e Massimo Palazzo (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritti della persona*
3. Dario Buzzelli (a cura di), *Animali e diritto*

Animali e diritto

I modi e le forme di tutela

a cura di
Dario Buzzelli

Comitato Scientifico

Guido ALPA - Francesco ASTONE - Mirzia BIANCA - Enrico del PRATO - Francesca GIARDINA - Francesco MACARIO - Stefano PAGLIANTINI - Salvatore PATTI - Antonio SPADAFORA - Michele TAMPONI.

Procedura di selezione

La pubblicazione dei contributi è subordinata all'approvazione di almeno uno dei direttori della Collana o dei curatori dei singoli volumi e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato Scientifico, da esprimersi all'esito di una procedura di referaggio cieco secondo un procedimento standard concordato con l'Editore.

I direttori si riservano di non sottoporre alla procedura di referaggio i contributi provenienti da Autori di indiscusso prestigio accademico e scientifico.

© Copyright 2023 by Pacini Editore Srl

ISBN 978-88-3379-585-0

Realizzazione editoriale



Via A. Gherardesca
56121 Pisa

Responsabile di redazione

Gloria Giacomelli

Fotolito e Stampa

IGP *Industrie Grafiche Pacini*

Nuovi orizzonti del diritto delle relazioni familiari e delle persone

Il varo di una nuova collana suggerisce qualche doveroso chiarimento preliminare sulla sua architettura progettuale.

La collana che inauguriamo si propone, nelle intenzioni dei suoi promotori, di offrire ai giuristi teorici e pratici una riflessione non meramente ricognitiva del presente o di un passato recente, ma insieme critica e metodologica sul contemporaneo diritto delle persone e delle relazioni familiari.

Sembra abbastanza evidente che, nella suddetta prospettiva di analisi, l'avversario più insidioso da fronteggiare sia l'atteggiamento di preconcetta chiusura del giurista davanti al nuovo per rifugiarsi nelle tranquillizzanti certezze del "mondo di ieri". Questo approccio origina infatti un deleterio irrigidimento dei propri schemi teorici e della prassi professionale su ciò che si conosce meglio perché più vicino o più studiato, apparentemente più rodato e perciò anche più rassicurante.

Una collana di volumi che stimoli a non restare avvinghiati ad oltranza ad un armamentario concettuale ancorato a dogmatizzazioni ingessanti, può fornire un "pungolo gentile" a superare quell'atteggiamento di chiusura, venato di sfumature ideologiche, tanto più pericolose quanto più inconsapevoli, che connota una parte della nostra tradizione culturale. Con l'auspicabile obiettivo di vedere l'indagine giuridica non come una ipostatizzazione concettuale, ma come semplice e perfettibile strumento di conoscenza e comprensione della realtà.

Il primo passo in questa direzione i direttori della collana hanno inteso farlo segnalando già nel titolo la disponibilità culturale ad ascoltare voci ed a considerare paesaggi alieni dall'orizzonte giuridico consueto, esplorandone, appunto, di nuovi.

A differenza dell'epoca degli Stati nazionali e delle codificazioni, che avevano impresso al diritto un *format* ben definito, il tempo della globalizzazione ha portato ad una enorme espansione dei modi di essere del diritto, ponendo l'esigenza di un ripensamento del tema delle fonti del diritto, della teoria dell'interpretazione giuridica, del ruolo del giurista.

Nel grande flusso dei cambiamenti che hanno investito la giuridicità negli ultimi decenni, ad essere oggetto di maggiore attenzione sono stati soprattutto cambiamenti di natura spaziale. Rispetto alla tradizionale dimensione statale del diritto, hanno concorso a disegnare un quadro giuridico estremamente mosso, articolato e dinamico, dapprima il progressivo affermarsi del diritto europeo; successivamente la cosiddetta globalizzazione giuridica, che ha prodotto secondo Alain Pellet un "*tiers ordre juridique*".

Sul fronte interno la Costituzione del 1948 ha promosso un forte pluralismo sociale, culturale e giuridico. La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà c.d. orizzontale, introdotto nel 2001 nell'art. 118 Cost. ultimo comma, che pone un solenne principio di limitazione ai pubblici poteri riconoscendo espressamente la competenza dispositiva dei privati anche in presenza di interessi generali, apre uno scenario che impone l'esigenza di approcci culturali diversi da quello precedente, per disegnare un diverso rapporto tra pluralità degli ordinamenti giuridici ed unità dell'ordinamento statale e quindi tra ordinamento statale e quegli autentici ordinamenti giuridici privati cristallizzati nei testi contrattuali.

Molte analisi hanno rilevato come i mutamenti spaziali del diritto si siano incrociati anche con la dicotomia pubblico/privato, portando ad una significativa spinta verso la privatizzazione e dunque alla necessità di un ripensamento sul ruolo dell'autonomia dei privati nella fase contemporanea. Ma il suddetto processo di privatizzazione è stato più raramente messo a fuoco in quanto tale. Non si può dire che il tema non abbia circolato ampiamente in letteratura, ma prevalentemente a ridosso di analisi che riguardavano specifici settori. In tal senso i numerosi fenomeni di privatizzazione giuridica che hanno avuto luogo nel mondo globalizzato sono stati visti più come effetti collaterali di altre dinamiche e trasformazioni, che indagati autonomamente.

Su questo approccio ha inciso la non smentibile circostanza storica che i giuristi, in particolare i civilisti, almeno fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, hanno inseguito il miraggio di una scienza pura (*reine Rechtslehre*) avulsa dalla fangosità, ma anche dalla ricchezza, del fattuale, ben presente invece nelle officine dei pratici del diritto (magistrati, notai, avvocati).

Il diritto della modernità (intendendo per tale il periodo che va dalla Rivoluzione francese all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948) si riduceva in questo modo ad un universo di modelli, consolidando così la strategia borghese in favore di una astrattezza che consentiva a Dichiarazioni, Codici, Leggi di affermare sonoramente l'uguaglianza giuridica delle persone e mantenere intatta la discriminazione fattuale.

Dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'affermarsi anche in Italia di un assetto autenticamente democratico, dopo l'entrata in vigore di una Costituzione rigida e autenticamente pluralista è principiato in un numero sempre crescente di cultori del diritto positivo un ripensamento profondo e l'avvio di un itinerario, tuttora in corso, di esplorazione di nuovi orizzonti. Itinerario, che un autorevole storico del diritto ha definito "posmoderno", nel quale questa collana ambisce a porsi come luogo non minimo e punto di osservazione per favorire l'impegno del civilista a tessere orditure scientifiche e costruire soluzioni negoziali capaci di puntellare il terreno reso mobile da mutamenti intensi e movimenti profondi.

Con umiltà e modestia il progetto culturale che ha ispirato la Collana aspira a mettere a disposizione degli studiosi teorici e degli operatori pratici materiali di

qualità, ordinati in volumi monografici, che possano essere utili ad abbandonare gli esercizi logici e i sillogismi di illuministica memoria, per rendere il giurista coinvolto e partecipe del complesso procedimento nomopoietico.

Dario Buzzelli
Massimo Palazzo

INDICE

FRANCESCA RESCIGNO, <i>Animali e Costituzione: prodromi della soggettività giuridica?</i> pag.	13
1. Prologo: l'approccio giuridico alla questione animale.....»	13
2. La riforma costituzionale quale tappa verso la soggettività animale.....»	22
MICAELA LOTTINI, <i>La tutela degli animali come interesse pubblico tra diritto interno ed eurounitario</i>»	27
1. Premessa.....»	27
2. La modifica dell'art. 9 della Costituzione e la tutela degli animali: riflessioni.....»	28
3. Trattati europei e tutela degli animali.....»	31
4. Conclusioni.....»	33
CARMINE DE ANGELIS, <i>Il letto di Procuste. Note a margine sul diritto degli animali in Costituzione</i> »	35
1. Narrazioni e mitologie.....»	35
2. A misura di viandante.....»	37
3. Vacue Sazietà.....»	44
ATTILIO PISANÒ, <i>La metrica dei diritti nel rapporto umano-non-umano</i>»	47
1. Dalla natura ai diritti. Una introduzione movendo da Viola.....»	47
2. Tra antropocentrismo e anti-antropocentrismo.....»	48
3. Elementi per un inquadramento della questione animale.....»	50
4. L'irruzione della questione animale. Il contributo di Singer e di Regan.....»	54
5. I diritti degli animali.....»	56
6. Il ruolo della deumanizzazione dei diritti.....»	58
CRISTIANO CUPELLI, <i>La salvaguardia degli animali in Costituzione: le ricadute sul sistema penale della legge costituzionale n. 1 del 2022</i>»	61
1. Premessa.....»	61
2. La legge costituzionale n. 1 del 2022. Interrogativi e spunti.....»	62
3. Le fattispecie penali a tutela degli animali tra ieri e oggi.....»	64
4. Uno sguardo al futuro: quali spazi per nuove incriminazioni?.....»	67
MARIO PALADINO, <i>La disciplina pubblicistica dell'animale d'affezione</i>»	71
1. Premessa.....»	71
2. La normativa vigente.....»	73
2.1. La disciplina internazionale.....»	73
2.2. La disciplina euro-unitaria.....»	75
2.3. La disciplina nazionale.....»	76
3. L'animale d'affezione nella giurisprudenza amministrativa.....»	81
4. Brevi considerazioni conclusive.....»	86

ANTONIO FUCCILLO, <i>Senz'anima: gli animali tra diritto e religioni</i>»	89
1. Perché senz'anima... senza tutela?	89
2. Gli animali nelle tradizioni religiose	93
3. La dottrina ecologica delle religioni e la sua valenza normativa	95
4. Il rapporto osmotico tra religioni, diritto e culture, nella tutela del mondo animale.....»	98
GIUSEPPE CRICENTI, <i>Biogiuridica del non umano: il caso degli animali</i>»	105
1. L'ipertrofia del soggetto di diritto	105
2. La questione dei diritti morali	107
3. Il diritto soggettivo e la capacità di scelta	109
4. Diritti agli animali?	112
GIOVANNI MARTINI, <i>L'impervio percorso della soggettività animale</i>»	115
1. Oggetto, ragioni, obiettivo e metodo dell'indagine	115
2. Le ragioni metagiuridiche della soggettività animale.....»	119
3. Il criterio del 'valore' come possibile fondamento per il riconoscimento di 'diritti animali'...»	123
4. Il criterio della 'soggettività' come possibile fondamento per il riconoscimento di 'diritti animali'	130
5. La configurabilità della soggettività animale nell'ordinamento nazionale: delimitazione della questione.....»	132
6. Segue: la soggettività animale al vaglio del diritto vivente	136
6.1. L'affidamento dell'animale domestico in ipotesi di cessazione della convivenza	136
6.2. La commissione di delitti in danno di animali	139
6.3. Il danno da lesione (o morte) dell'animale	140
7. Soggettività giuridica e tutela animale.....»	143
8. Notazioni conclusive: 'il cane giammai ha ragione'	147
GIUSEPPE SPOTO, <i>La protezione ed il benessere degli animali tra contraddizioni e principi</i>	151
1. Gli animali da cose ad esseri senzienti.....»	151
2. La Costituzione italiana e la protezione degli animali	153
3. Le diseguaglianze: animali da compagnia <i>versus</i> animali da allevamento.....»	155
4. Quali diritti?.....»	157
GIORGIA ANNA PARINI, <i>La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale nel codice civile e nelle proposte di riforma</i>»	159
1. Premesse.....»	159
2. La disciplina posta a tutela degli animali all'interno dell'ordinamento italiano.....»	161
3. La detenzione degli animali domestici nei contesti condominiali e i rapporti di buon vicinato »	165
4. Gli animali nella crisi della famiglia.....»	170
5. Considerazioni conclusive	173
PAOLO DONADONI, <i>Il cammino del "danno interspecifico" in Italia. Ricostruzione cronologica della giurisprudenza</i>»	177
1. Premessa: il danno interspecifico	177

2. Sintesi dell'evoluzione del danno non patrimoniale	179
3. Elenco della giurisprudenza reperita sul danno interspecifico.....»	181
4. Appunti per una analisi comparativa dei pronunciamenti giudiziari	194
5. Considerazioni conclusive	195
DARIO BUZZELLI, <i>La caccia dopo la riforma dell'art. 9 della Costituzione: spunti civilistici</i>	203
1. L'evoluzione della disciplina della caccia: da limite al diritto di proprietà a questione ambientale.....»	203
2. La caccia nella costituzione.....»	206
3. <i>Segue.</i> La recente novellazione degli artt. 9 e 41 Cost.....»	207
4. Spunti civilistici. Tutela della preda o tutela dell'ambiente?.....»	209
GIUSEPPE COLAIACOMO, <i>Dignità e libertà dell'animale selvatico nelle aree protette</i>»	213
1. Le aree naturali protette e le diverse concezioni che le hanno ispirate: il caso del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	213
2. Le aree protette nell'ordinamento italiano	218
3. Gli animali nelle aree protette.....»	220
4. La dignità dell'animale selvatico delle aree protette	222
5. Conclusioni. Libertà, dignità e ricadute sulla disciplina dei danni da fauna selvatica del parco.....»	226
ENRICO DEL PRATO, <i>Gli animali nella dimensione del diritto: qualche chiosa</i>	233
1. Varietà delle specie animali e varietà delle tutele.....»	233
2. Il novellato art. 9 Cost. e l'art. 13 TFUE	234
3. Le tutele e il fascino della soggettività.....»	235
4. Natura e generazioni future	237
5. La logica proprietaria.....»	237
6. Questioni e strumenti privatistici	238

La salvaguardia degli animali in Costituzione: le ricadute sul sistema penale della legge costituzionale n. 1 del 2022

Cristiano Cupelli

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La legge costituzionale n. 1 del 2022. Interrogativi e spunti. – 3. Le fattispecie penali a tutela degli animali tra ieri e oggi. – 4. Uno sguardo al futuro: quali spazi per nuove incriminazioni?

1. Premessa

Come è emerso nitidamente nelle precedenti relazioni, la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente*”, ha riconosciuto il valore fondamentale dell’ambiente, esplicitandone il carattere di bene costituzionalmente protetto¹. La riforma, in estrema sintesi, ha arricchito l’art. 9 Cost. - al quale, peraltro, in più occasioni la Corte costituzionale già si era richiamata² - di un nuovo terzo comma, a tenore del quale la Repubblica tutela, accanto al paesaggio e al patrimonio storico e artistico della nazione, «*l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*», aggiungendovi la specificazione che «*la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». Oggetto di modifiche è stato anche l’art.

¹ Per un’ampia disamina della l. cost. n. 1/2022 nella dottrina costituzionalistica cfr. R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022*, in *Federalismi.it*, 2022; E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2022; D. RUSSO, *La tutela giuridica degli animali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 2022: riflessioni a prima lettura*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2022; S. MASINI, *Ambiente e Costituzione: svolgimento di un itinerario ed esame di coscienza di una riforma*, in *Giustizia civile*, 2022; G. DI PLINIO, *L’insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell’ambiente*, in *Federalismi.it*, 2021; M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum Quad. cost.*, 2021, 3, 285 ss.

² Nella giurisprudenza costituzionale si è affermata la natura “unitaria” dell’ambiente, osservando che tale bene giuridico comprenda «*la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni*» (così, emblematicamente, C. cost., 22 maggio 1987, n. 2010).

41 Cost., nel corpo del quale è stato inserito, quale ulteriore limite allo svolgimento dell'iniziativa economica privata, il non arrecare danno alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; così come ne è stato ritoccato l'ultimo comma, includendo i «*fini ambientali*» accanto a quelli sociali verso cui può essere indirizzata e coordinata l'attività economica pubblica e privata.

2. La legge costituzionale n. 1 del 2022. Interrogativi e spunti

La rinnovata formulazione dell'art. 9 Cost. ha sollevato da subito non pochi e non lievi dubbi, forieri di (inevitabili) riflessi anche nella prospettiva penalistica, a partire dall'incertezza sulla configurazione di una vera e propria riserva di legge (e, nel caso, di che tipo) e sul rapporto intercorrente fra tutela degli animali e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

Sotto il primo aspetto, non v'è dubbio che a disciplinare i «*modi*» e le «*forme*» della tutela degli animali sia chiamato il legislatore; intuitivamente, la peculiare locuzione utilizzata sembrerebbe indirizzare verso una riserva di legge assoluta, con rimessione alla legge statale della disciplina dell'intera materia ed esclusione di ogni altra fonte gerarchicamente subordinata. A un più attento sguardo, tuttavia, si potrebbe azzardare una diversa ipotesi, immaginando la natura relativa della stessa riserva: in questa prospettiva, alla legge statale residuerebbe l'individuazione solo dei «*modi*» e delle «*forme*» di tutela degli animali, non anche dei «*casi*» in cui andrebbe attivata tale salvaguardia. Il risultato, paradossale, sarebbe quello di "riservare" alla legge unicamente le *modalità* di tutela degli animali, rimettendo invece l'individuazione dei *casi* per i quali tale tutela debba essere apprestata indifferentemente alla legge o a fonti regolamentari.

Si tratta di un approccio che ovviamente esula dai risvolti penalistici, considerato che il fuoco delle incriminazioni - pure in epoca di crisi e flessibilizzazione della legalità formale³ - non può non passare per la mediazione della riserva assoluta di legge.

³ Nell'ampia bibliografia sulla crisi della legalità, si segnalano G. AMARELLI, *Dalla legolatria alla post-legalità. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale: eclissi o rinnovamento di un principio?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 1418 ss.; A. GARGANI, *Verso una 'democrazia giudiziaria'? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, in *Criminalia*, 2011, 102 ss.; F. GIUNTA, *Il giudice e la legge penale: valore e crisi della legalità oggi*, in *Studi in onore di Giandomenico Pisapia*, Milano, 63 ss.; V. MAIELLO, *La legalità della legge nel tempo del diritto dei giudici*, Napoli, 2020, *passim*; F. PALAZZO, *Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un principio fondamentale*, in *Quad. fior.*, 2007, 1279 ss.; T. PADOVANI, *Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale*, Napoli, 2014, *passim*; D. PULITANÒ, *Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 37 ss.; M. VOGLIOTTI, *La nuova legalità penale e il ruolo della giurisdizione. Spunti per un confronto*, in *Sist. pen.*, 2020; nonché, volendo, C. CUPELLI, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, Napoli 2012, *passim*. Più di recente, sul punto, anche G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022, 85 ss.

Quanto al rapporto fra tutela degli animali e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, si può rammentare l'esperienza tedesca e l'inserimento nella Carta fondamentale, sempre a mezzo di riforma costituzionale, di un espresso richiamo alla tutela animale; tutela che, a seguito proprio di tale percorso riformatore, è stata qualificata come «eticamente orientata», destinata sì a entrare nel bilanciamento tra interessi contrapposti, ma senza che, alla fine, possa prevalere sulla garanzia dei diritti⁴.

In buona sostanza, nonostante le modifiche, la Costituzione continuerebbe a conservare la sua dimensione antropocentrica, come dimostrato, fra l'altro, dalla collocazione che la persona e la dignità umana conservano nel sistema costituzionale complessivamente inteso. La decisione di accordare un'espressa protezione alla salvaguardia degli animali si risolverebbe, allora, nella semplice possibilità di informare la garanzia dei diritti alla *necessità* e alla *proporzionalità* del suo esercizio; è proprio questa, del resto, la conclusione del Tribunale federale costituzionale tedesco rispetto a una ricerca scientifica condotta sul cervello dei macachi, ritenuta ingiustificata, giacché «gli esperimenti su vertebrati o cefalopodi possono essere condotti solo se il dolore, la sofferenza o il danno per gli animali siano eticamente giustificabili rispetto allo scopo dell'esperimento»⁵. E l'introduzione di una disposizione a tutela degli animali nella Costituzione italiana solleva problemi analoghi, a partire dal potenziale impatto nel complesso bilanciamento con altri diritti e libertà costituzionalmente tutelati.

Ancora una volta, il diritto penale non appare estraneo a tale profilo, considerato che un bilanciamento fra interessi contrapposti può dirsi sempre sotteso a ogni opzione politico-criminale, che deve sempre misurarsi con il bene primario della libertà personale (sul punto si tornerà nelle conclusioni). In tale prospettiva, allora, sembrerebbe da accogliere una soluzione conforme a quella tedesca, alla quale peraltro pare essersi già ispirata, ad esempio, la disciplina dell'utilizzo degli animali a fini scientifici di cui al decreto-legge 4 marzo 2014, n. 26, ove si stabilisce che questi siano impiegati nella ricerca solo previa autorizzazione ministeriale e dopo una valutazione tecnico-scientifica (positiva) del progetto da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo rigorosi presupposti fissati dall'art. 31, tra cui l'analisi dei danni e dei benefici derivanti dal progetto, l'effettiva necessità della ricerca, le motivazioni per cui si utilizza una determinata specie e «considerazioni di natura etica».

⁴ Cfr. E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41*, cit., 14 ss.

⁵ Per l'analisi di una recente e interessante pronuncia sui maltrattamenti degli animali resa dalla Corte costituzionale di un altro paese a noi vicino, il Portogallo, v. M. J. COSTA, *Criminalising Maltreatment of Companion Animals*, in *Sist. pen., passim*.

3. Le fattispecie a tutela degli animali tra ieri e oggi

Prima di addentrarsi nei riflessi della nuova disposizione costituzionale nel sistema penale, occorre richiamare in breve le fattispecie attualmente presenti nel codice penale, sin da ora utilizzabili per reprimere maltrattamenti e sevizie commesse in danno degli animali.

3.1. In una prospettiva storica, vale la pena ricordare che già nel codice Zanardelli del 1889 era contemplato, all'art. 491, un esplicito divieto di atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali, punendosi «*chiunque incrudelisce verso gli animali o, senza necessità, li maltratta o li costringe a fatiche manifestatamente eccessive*» oppure chi «*anche per il solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo*». Tale disposizione è stata affiancata dalla successiva legge 12 giugno 1913, n. 611, nella quale, all'art. 1, erano previste ulteriori fattispecie di reato: gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali non più idonei a lavorare a causa di «*vecchiezza, ferite o malattie*», l'abbandono, i giochi che comportino strazio per gli animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli e le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

Fattispecie a tutela degli animali furono apprestate, poi, anche nel codice Rocco del 1930. Tra le contravvenzioni contro il buon costume fu collocato l'art. 727, successivamente rivisto dalla legge 22 novembre 1993, n. 473⁶; quest'ultima, riprendendo il modello del codice Zanardelli, puniva, con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni, «*chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività*». La disposizione era accompagnata da un aumento di pena in caso di «*mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo d'animali, o se causa la morte dell'animale*». La repressione si estendeva anche all'organizzazione e alla partecipazione a spettacoli o manifestazioni che comportassero strazio o sevizie per gli animali, con aggravamenti in caso di fatti commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine.

Il legislatore del 1930, a ben vedere, mirava a tutelare, più che gli animali stessi, il sentimento di pietà e compassione che l'uomo prova nei loro confronti, offeso allor-

⁶ Tale intervento di riforma ha modificato l'art. 727 c.p. ampliando il novero delle condotte punite; non è intervenuto di contro sulla natura dell'illecito, che rimaneva una contravvenzione punita con la sola ammenda. Cfr. T. PADOVANI, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, in *Legisl. pen.*, 1994, 603 ss.

quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze: dunque, l'interesse e il valore di affezione dell'uomo verso gli animali quale componente della personalità. In questa logica, si era optato per una serie di fattispecie contravvenzionali, punite con la sola ammenda e, di conseguenza, obblabili; si trattava di una scelta minimale, che peraltro scontava una significativa lacuna, e cioè l'assenza di sanzione per una condotta certamente grave quale l'uccisione senza causa di animali.

3.2. In questo scenario è intervenuta la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”, con l'obiettivo di innovare profondamente la materia e colmare i segnalati vuoti di tutela.

La novità più significativa è stata certamente l'introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo IX *bis*, rubricato «*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*», al cui interno sono state previste quattro nuove fattispecie delittuose⁷: l'uccisione di animali (art. 544 *bis*), i maltrattamenti di animali (art. 544 *ter*), gli spettacoli o le manifestazioni vietati (art. 544 *quater*) e il divieto di combattimenti tra animali (art. 544 *quinqües*)⁸.

Nell'ottica di una implementazione della tutela, la riforma del 2004 ha inciso su diversi piani. In primo luogo, ha ampliato l'area del penalmente rilevante

⁷ Per una accurata e completa disamina delle fattispecie contenute nel nuovo Titolo IX *bis* della parte speciale, si rinvia a V. NAPOLEONI, *Artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies*, in G. LATTANZI, E. LUPO, a cura di, *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrinale*, Vol. IV, 2022, 1447 ss. In argomento, v. anche P. ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Dir. proc. pen.*, 2004, 1462 ss.; S. BASINI, *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, a cura di, *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento per gli animali e contro la famiglia*, Torino 2009, 192 ss.; R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Convenzione europea sugli animali da compagnia: il recepimento introduce il delitto di traffico illecito. L'obbligo morale di rispettare le creature viventi dietro alle modifiche sulle norme del codice penale*, in *Guida dir.*, 2011, 2, 39 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Nota introduttiva al Titolo IX bis*, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCALÀ, a cura di, *Commentario breve al codice penale*, Milano 2017, 1772 ss.; F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2017, 710 ss.; G. L. GATTA, *Art. 544-bis*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, a cura di, *Codice penale commentato*, Milano, 2015, 2628 ss.; T. GIACOMETTI, *Tutela degli animali*, in D. PULITANÒ, a cura di, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Torino 2019, 182 ss.; J. MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali (l. 20.7.2004, n. 189)*, in *Leg. pen.*, 2005, 17 ss.; A. MASSARO, *I reati “contro gli animali” tra aspirazioni zoocentriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Cultura e diritti*, 2018, 79 ss.; G. PAVICH, M. MUTTINI, *La tutela penale degli animali*, Milano, 2016, *passim*; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, 319 ss.; G. VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium iuris*, 2005, 1164 ss.

⁸ Segnala come la riforma del 2004 abbia rappresentato un'ipotesi, piuttosto eccezionale negli anni duemila, di ritorno al codice G. MINICUCCI, *La tutela penale degli animali*, in F. GIUNTA, a cura di, *Sussidiario di diritto penale. Parte speciale*, in *Discrimen*, 2022, 65.

tipizzando in maniera espressa, all'art. 544 *bis* c.p., l'uccisione senza giusta causa di animali, così rimediando a una delle principali inadeguatezze da tempo segnalate in dottrina⁹; al contempo, ha introdotto tre ipotesi di reato dirette a reprimere tanto il crescente fenomeno dei combattimenti clandestini tra animali quanto l'organizzazione di manifestazioni di questo genere, accompagnandole a un illecito contravvenzionale, collocato fuori dal codice, nei riguardi di chi utilizza pelli e pellicce di cane e di gatto a fini commerciali.

Sono state poi trasformate in delitti le contravvenzioni contenute nell'art. 727 c.p., con conseguente inasprimento sanzionatorio e allungamento dei tempi di prescrizione; tutte le condotte ivi previste, a eccezione di quella di abbandono di animale, sono state corredate da una pena detentiva (sola, alternativa o congiunta con quella pecuniaria), a conferma del riconoscimento di un disvalore tutt'altro che tenue dei fatti descritti. Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 189 del 2004, inoltre, ha sostituito lo stesso art. 727 c.p., che oggi punisce, con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività¹⁰.

Ancora, nelle disposizioni attuative è stata espressamente inserita una causa di non punibilità, che rende inapplicabili le disposizioni del Titolo IX *bis* «*ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali; (...) alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente*» (art. 19 *ter* disp. coord. c.p.).

3.3. Non v'è dubbio che le importanti innovazioni scaturite dalla riforma del 2004 abbiano dato sostanza, nel complesso, alla volontà di irrobustire la tutela offerta al mondo animale. Diversi gli indici normativi che attestano tale cambio di rotta; fra questi, la ricollocazione delle relative fattispecie nel Libro II del codice, in un titolo posto espressamente a tutela del «*sentimento verso gli animali*», la trasformazione in delitti di molte fattispecie contravvenzionali e gli inasprimenti sanzionatori. In particolare, sul versante sanzionatorio non può non essere sottolineato come alla pena pecuniaria della multa si sia deciso di affiancare quella detentiva della reclusione (anche se raramente comminata oltre i due anni, e dunque sempre suscettiva di sospensione condizionale).

Si tratta di segnali apprezzabili tanto su un piano, per così dire, simbolico, quanto su quello pratico-operativo¹¹. Nonostante ciò, è rimasta inalterata la fisio-

⁹ Cfr. T. PADOVANI, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, cit., 609.

¹⁰ Un'attenta disamina della struttura odierna della fattispecie in V. NAPOLEONI, *Art. 727 c.p.*, in *Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, cit., 331 ss.

¹¹ Meno rilevanti appaiono, invece, i successivi interventi di riforma in materia: con l. n. 201 del

nomia del bene giuridico salvaguardato: l'oggetto della tutela sembra infatti potersi ricondurre ancora al c.d. *sentimento per gli animali*, inteso quale comune sentire della comunità, offeso da condotte produttive di sofferenze ingiustificate per l'animale¹². In accordo con una visione antropocentrica dell'intero sistema penale, il legislatore, dunque, pur offrendo agli animali una tutela più intensa, sembra continuare a non riconoscere loro la titolarità diretta di una posizione giuridica¹³, continuando così a poter essere ritenuti *oggetto materiale* delle singole condotte tipizzate dal legislatore e non anche *soggetti passivi* del reato.

4. Uno sguardo al futuro: quali spazi per nuove incriminazioni?

Esaurita la disamina evolutiva delle fattispecie, è opportuno riflettere sulle potenziali ricadute penalistiche della legge costituzionale n. 1 del 2022, muovendo da un interrogativo: potrà la previsione esplicita dell'art. 9 Cost., che rimette al

2010, infatti, si è provveduto unicamente ad innalzare le pene dei due delitti principali e ad introdurre nella legislazione speciale il delitto di traffico illecito di animali da compagnia (art. 4); con il d.lgs. n. 121 del 2011 è stata invece inserita all'art. 727 *bis* c.p. la contravvenzione di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie animali selvatiche protette.

¹² Si richiamano a sostegno di tale tesi la collocazione sistematica di tali fattispecie e la rubrica prescelta per il nuovo Titolo IX *bis*; la circostanza che l'uccisione e la lesione dell'animale (artt. 544 *bis* e 544 *ter* c.p.) siano punite unicamente ove realizzate per crudeltà o senza necessità; l'esclusione della applicabilità delle nuove previsioni rispetto ad una serie di attività certamente lesive della salute degli animali, ma considerate socialmente adeguate purché svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano (art. 19 *ter* disp. coord. c.p.). Cfr. V. NAPOLEONI, *Artt. 544-bis, cit.*, 1450; *contra* C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legisl. pen.*, 2021, *passim*, Id., *Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali?*, in *Lexambiente*, 2020, 4, *passim*, che sostiene l'opposta tesi della tutela diretta dell'animale, ritenendo che le diverse fattispecie penali contemplate nel Titolo IX *bis* tutelino, a seconda dei casi, la vita, l'integrità fisica, la salute, il benessere dell'animale, a prescindere dal sentimento nutrito nei suoi confronti dagli uomini, confutando gli argomenti proposti a sostegno della tesi maggioritaria. Per una posizione intermedia, che individua l'oggettività giuridica tutelata nella relazione uomo-animale cfr. C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI, a cura di, *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, Milano, 2012, 716 ss.

¹³ Sul punto, è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, con tre pronunce rese fra il 2018 e il 2019, ha affermato che, ai fini della condanna per maltrattamento di animali, non assumono rilievo solamente condotte offensive del sentimento umano nei confronti degli animali, ma anche quelle in grado di incidere sulla stabilità e serenità di questi ultimi, anche qualora non cagionino alcuna patologia; per tutte, cfr. Cass., 8 febbraio 2019 (dep. 4 aprile 2019), n. 14734; Cass., 14 dicembre 2018 (dep. 29 aprile 2019), n. 17691; Cass., 15 novembre 2018 (dep. 17 aprile 2019), n. 16755, tutte consultabili in *Dir. pen. cont.*, 2019, con nota di F. FURIA, *L'animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III sezione in materia di maltrattamenti*.

legislatore il compito di individuare modi e forme della salvaguardia del mondo animale, condurre, nell'immediato futuro, a un ampliamento dell'area del penalmente rilevante?

Orbene, come si è visto, già prima della riforma del 2022 (e in assenza, dunque, di espressa menzione nella Costituzione) il legislatore aveva provveduto ad approntare una tutela penalistica volta a reprimere eventuali condotte commesse in danno degli animali, ritenendo, dunque, il sentimento nei loro confronti un bene di implicito valore costituzionale; anche alla luce di quanto segnalato con riferimento alla "svolta" del 2004, pare quindi potersi nutrire qualche dubbio sulla portata effettivamente innovativa dell'esplicito richiamo di cui all'art. 9 Cost., visto che, quanto agli animali, ci si è limitati, in fondo, a demandare al legislatore le *modalità* della loro salvaguardia.

La nuova disposizione pare avere così una natura prevalentemente *dichiarativa*, limitandosi a esplicitare ciò di cui il legislatore si era già fatto carico, anche attraverso lo strumento penale. Pur se la legge costituzionale del 2022, quanto alla salvaguardia degli animali, non pare avere effettivamente innovato, essa ha comunque finito per assumere rilievo e significatività non solo sul piano etico-morale, ma anche rispetto alle *tecniche*, ai *modi*, alle *forme* e alle *sedi* della tutela. Vale la pena domandarsi allora se, a prescindere dall'occasione offerta dalla riforma, conservi una stretta necessità - e sia quindi davvero auspicabile, anche in ragione dei canoni di *extrema ratio* e di necessità dell'intervento penale - un ampliamento delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del mondo animale.

A tal proposito, non è superfluo ricordare l'ovvio: lo strumento penale, attingendo il nostro bene giuridico più prezioso, la libertà personale, può e deve essere utilizzato con la massima parsimonia, facendovi ricorso esclusivamente quando, in ossequio al canone della sussidiarietà, l'impiego di ogni altro strumento di tutela (di natura civile, amministrativa, ecc.) risulti del tutto insufficiente a garantire la salvaguardia del bene da tutelare¹⁴. Ed è la lettura congiunta degli artt. 25, co. 2, 27, co. 1 e 3, e 13 Cost. che impone che si faccia ricorso alla coercizione penale limitatamente a quelle ipotesi nelle quali appaia *inevitabile* il *sacrificio* della restrizione della libertà personale come effetto della sanzione: sin troppo banale ribadire che, incidendo la pena sul bene primario di cui all'art. 13 Cost., il ricorso ad essa possa dirsi giustificato solo se diretto alla salvaguardia di beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale.

Tornando al punto, si può dunque osservare come il novero delle figure di reato tipizzate dal legislatore nel 2004 appaia completo¹⁵, non lasciando residuare partico-

¹⁴ Sull'importanza di tali principi, nella sterminata letteratura, si rinvia per tutti, storicamente, al classico lavoro di F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XIV, 1973, 7 ss.

¹⁵ Occorre evidenziare che all'interno del codice sono collocate anche altre disposizioni minori, quali l'uccisione di animali altrui di cui all'art. 638, l'abbandono di animali di cui all'art. 727 e l'uccisione

lari spazi di intervento, a meno di non volere sposare un modello di riforma meramente simbolico. Partendo da una tale constatazione, è possibile provare a ipotizzare, all'indomani della revisione dell'art. 9 Cost., una linea d'intervento diversa. Tenuto anche conto della natura dichiarativa dell'innovazione, possono auspicarsi interventi *minimi, mirati ed efficaci*, che tuttavia – razionalmente – non andranno imperniati, quantomeno in via prioritaria, sullo strumento penale, virando dal sensazionalismo intrinsecamente correlato all'introduzione di nuovi reati e all'inasprimento sanzionatorio a una ricerca seria e concreta di effettività ed efficacia della tutela, percorrendo la strada (forse meno popolare) di introdurre sanzioni non penali, ovvero, qualora risultino indispensabili, preferendo soluzioni più *miti ma certe*. Senza dimenticare, conclusivamente, la necessità di un (non agevole ma imprescindibile) rinnovato impegno culturale, che passi per una capillare opera di potenziamento della sensibilità collettiva in chiave preventiva; rimedio certamente più idoneo e a lungo termine più efficace dell'abusato (e spesso inadeguato) armamentario penalistico.

e cattura di specie animali selvatiche protette di cui al successivo art. 727 *bis*; si rinvengono poi fuori dal codice ulteriori fattispecie penali: il traffico di animali da compagnia di cui all'art. 4 l. 4.11.2010, n. 201, e l'utilizzo di cani, gatti e foche per pelli e pellicce e divieto di relativa commercializzazione di cui agli artt. 2 e 2 *bis* l. 20.7.2004, n. 189.